OGGETTO: Calendari annui dei lavoratori addetti a 17 o più turni settimanali per l'anno 2011

Con riferimento alle giornate di lavoro dei lavoratori la cui attività lavorativa è continuativamente programmata su 17 o più turni settimanali riportate nell'accordo 18 marzo 2010, si chiarisce che a fronte della coincidenza, nell'anno 2011, tra la ricorrenza del 25 aprile e la festività dell'Angelo (lunedì di Pasqua) si è determinato di riconoscere due giornate di riposo.

Non è pertanto necessario procedere, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di aprile 2011, al riconoscimento dell'importo di 1/25 della retribuzione mensile essendosi realizzata, per effetto di quanto sopra, la condizione dello spostamento del giorno festivo stabilita dal 2° comma dell'art.15 del CCNL di settore.

In alternativa a quanto sopra ed in presenza di esigenze produttive, in sede di definizione della distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi di cui al comma 5 dell'art.8, azienda e RSU potranno convenire di prevedere come lavorativa una delle due festività con l'aumento di un giorno dei valori della tabella dell'art.8 comma 3 relativa al 2011 ed il conseguente riconoscimento dell'importo pari a 1/25 della retribuzione mensile.

Roma, 29 ottobre 2010

FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA

Alle &

FEMCA CISL

VILCEMVIL